



COMUNE DI GIOVO

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI
E DELL'AMBIENTE**

Articolo 1

Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Articolo 2

Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi e il bocchettone di carico va munito di apposito coperchio di tenuta.
4. È raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "caricabotte" sono utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

Articolo 3

Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1. Per contenere i rischi negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, i relativi trattamenti sono eseguiti in assenza di vento e in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a metri 30.
Tale distanza di rispetto è ridotta a metri 15 a condizione che vengano utilizzati sistemi di irrorazione a tunnel o con macchine dotate di ugelli antideriva ad inclusione d'aria, in abbinamento - nel caso di frutticoltura - a convogliatori d'aria a torretta, sempre che per i macchinari relativi a tali sistemi sia conservata presso l'azienda idonea documentazione tecnica per eventuali controlli e verifiche.
2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili purché il trattamento avvenga prima delle ore 8.00 e dopo le ore 18.00.
3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni può iniziare dopo le ore 18.00 pomeridiane e deve cessare alle ore 8.00 del mattino.
4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici presso i quali le persone dimorano permanentemente, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare anche i seguenti elementi:
 - la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
 - la presenza di elevate temperature.
5. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata e solamente prima delle ore 8.00 e dopo le ore 18.00.
6. In ogni caso è fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b) di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;
 - c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
 - d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
 - e) di evitare il trattamento in condizioni di temperature elevate.

Articolo 4

Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e quindi per ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).
3. Il lavaggio e la pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere, e mai nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti..

Articolo 5

Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali e quindi non devono essere abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.

Articolo 6
Controlli e sanzioni

1. In presenza di pericolo di danno o di danno effettivo a persone, animali o cose a causa di comportamenti scorretti e trasgressivi di quanto sopra disposto, chiunque potrà rivolgere denuncia alla Polizia Municipale, la quale è incaricata di controllare l'osservanza delle presenti disposizioni.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali disposte dalle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, alle violazioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige), si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50,00 a Euro 500,00 applicate ai sensi della L. 689/1991 e s.m..

Il Presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31.07.2014, ed è entrato in vigore il 12.08.2014.

Il Segretario comunale
f.to Luca Menapace